

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7445 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 23/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G. 29312-2015 proposto da:

DELL'ARENA TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MORABITO giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

GESAM S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 91 presso lo studio degli avvocati GABRIELE D'OTTAVIO, RAFFAELE D'OTTAVIO e GIUSEPPE D'OTTAVIO che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrenti* -



256
/17

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dottor Marcello Matera che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso, con le determinazioni di competenza; avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 31 ottobre 2013 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a Dell'Arena Teresa dalla Gesam s.p.a. condannando quest'ultima alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché al versamento dei contributi agli enti previdenziali per lo stesso periodo.

La Dell'Arena, quindi, sulla scorta di tale decisione e stante la condanna generica al risarcimento del danno adiva il giudice del lavoro di detto Tribunale per ottenerne la liquidazione.

Nell'ambito di tale giudizio si costituiva la Gesam s.p.a. in liquidazione chiedendone la sospensione in attesa della decisione sull'appello da lei proposto avverso la sentenza del 31 ottobre 2013 cit. ed eccependo la inammissibilità della domanda stante la incompetenza dell'adito giudice essendo competente funzionalmente il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Reggio Calabria in quanto la maggioranza delle quote della Gesam era stato oggetto di sequestro preventivo





disposto dal detto Tribunale per le Misure di Prevenzione con provvedimento emesso a seguito di richiesta del 18 luglio 2012.

Con ordinanza del 21 novembre 2015, l'adito giudice del lavoro dichiarava la propria incompetenza indicando quale giudice funzionalmente competente il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Reggio Calabria avendo rilevato che effettivamente la maggioranza delle quote della Gesam s.p.a. era stata oggetto del provvedimento di sequestro sopra indicato e, quindi, per il combinato disposto degli artt. 36, comma 1, e 41 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 applicabile "ratione temporis", l'intera azienda doveva ritenersi sottoposta al sequestro con la conseguenza che i diritti dei terzi creditori dovevano essere sottoposti alla speciale procedura prevista dagli artt. 57 e ss. del citato d.lgs. n. 159/2011.

Avverso tale ordinanza propone regolamento necessario di competenza la Dell'Arena cui resiste con memoria la Gesam s.p.a.

Il Pubblico Ministero ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

La Dell'Arena ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il regolamento è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto nella memoria della Gesam in liquidazione, non potendo configurarsi una mera distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio tra giudice del lavoro e giudice delegato del Tribunale per le misure di prevenzione.

Ed infatti, il giudice delegato del Tribunale per le Misure di Prevenzione che ha adottato la misura, nel caso *de quo* il sequestro, (individuato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 159/2011 nel Tribunale avente sede nel capoluogo della provincia ove si trova la dimora del proposto) è il giudice funzionalmente competente per l'espletamento

della speciale procedura incidentale prevista dagli art. 52 e ss. del d.lgs.n. 159/2011 di verifica di cui – con riguardo ai procedimenti di prevenzione iniziati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 – possono avvalersi tutti i creditori, siano essi chirografari, privilegiati o titolari di diritti di garanzia reale del proposto.

Detta procedura incidentale costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e - come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 - rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita.

Ciò detto, nel caso in esame, è pacifico che oggetto della misura di prevenzione del sequestro sia stato la maggioranza delle azioni della Gesam s.p.a. (in quanto di proprietà dei propositi) e non il complesso aziendale della stessa, ragion per cui all'amministratore giudiziario risultano riconosciuti i poteri individuati dall'art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, a tenore del quale «nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che



possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

È, dunque, evidente che la società conserva la propria piena personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e risulta confermata la netta distinzione esistente tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare (come già ribadito da Cass. 24 maggio 2012 n. 8238 riguardo ad una fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011) sicuramente nei casi – come quello *de quo* – in cui oggetto del sequestro è la maggioranza del capitale sociale.

La società, quindi, continua ad operare con gli organi statutari (sia pure sotto il controllo dell'amministratore giudiziario), con la conseguenza che i suoi creditori non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs n. 159/2011 cit. ma devono agire in sede civile nei confronti della medesima.

Alla luce di quanto esposto, la competenza sulla domanda proposta dalla Dell'Arena nei confronti della Gesam s.p.a è del giudice del Lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria non ricorrendo i presupposti per l'applicazione del predetto procedimento incidentale.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della resistente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di Dell'Arena Teresa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e determina la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge; condanna la Gesam s.p.a. alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ric. 2015 n. 29312 sez. ML - ud. 11-01-2017

-5-



Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2017

Il Presidente
Dott. Pietro Curzio

